

DECISIONE (UE) 2020/1689 DELL'AUTORITÀ EUROPEA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI**del 16 settembre 2020****di imporre nuovamente alle persone fisiche o giuridiche che detengono posizioni corte nette in relazione al capitale azionario emesso da società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, l'obbligo di notifica alle autorità competenti in caso di superamento di una determinata soglia temporaneamente ridotta, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio**

IL CONSIGLIO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA DELL'AUTORITÀ EUROPEA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'allegato IX,

visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 43, paragrafo 1, e l'articolo 44, paragrafo 1,visto il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (*credit default swap*) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,visto il regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (*credit default swap*), per quanto riguarda le definizioni, il calcolo delle posizioni corte nette, le posizioni coperte in *credit default swap* su emittenti sovrani, le soglie di notifica, le soglie di liquidità per la sospensione delle limitazioni, le diminuzioni significative del valore degli strumenti finanziari e gli eventi sfavorevoli ⁽³⁾, in particolare l'articolo 24,vista la decisione (UE) 2020/525 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 16 marzo 2020, di imporre alle persone fisiche o giuridiche che detengono posizioni corte nette in relazione al capitale azionario emesso da società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato l'obbligo di notifica alle autorità competenti in caso di superamento di una determinata soglia temporaneamente ridotta, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 236/2012 ⁽⁴⁾,vista la decisione (UE) 2020/1123 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 10 giugno 2020, di imporre nuovamente alle persone fisiche o giuridiche che detengono posizioni corte nette in relazione al capitale azionario emesso da società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, l'obbligo di notifica alle autorità competenti in caso di superamento di una determinata soglia temporaneamente ridotta, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 236/2012 ⁽⁵⁾,

considerando quanto segue:

1. INTRODUZIONE

- (1) Con la decisione (UE) 2020/525, l'ESMA ha imposto alle persone fisiche o giuridiche con posizioni corte nette in relazione al capitale azionario emesso da società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato l'obbligo di notificare alle autorità competenti i dettagli di tali posizioni che raggiungono, superano o scendono al di sotto dello 0,1 % del capitale azionario emesso ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 236/2012.
- (2) La misura imposta dalla decisione (UE) 2020/525 riguardava la necessità, per le autorità nazionali competenti e stessa, di poter monitorare le posizioni corte nette assunte dai partecipanti al mercato in relazione a titoli azionari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, tenuto conto delle circostanze eccezionali presenti nei mercati finanziari.

⁽¹⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.⁽²⁾ GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1.⁽³⁾ GU L 274 del 9.10.2012, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 116 del 15.4.2020, pag. 5.⁽⁵⁾ GU L 245 del 30.7.2020, pag. 17.